



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI PADOVA, TREVISO E BELLUNO

Art. 15 co. 1 lett. h) e 100 co. 2 lett. f) D.P.R. 917/1986 – Erogazioni liberali

PROCEDURA

(Circ. DG-OAGIBP n. 222 dell'11-06-2012)

Vista la circolare della Direzione Generale competente n. 222 del 11/06/2012, in recepimento delle modifiche procedurali introdotte dal D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con legge n. 214/2011, al fine di consentire alla scrivente di esperire idonea istruttoria per le determinazioni di competenza in ordine alle erogazioni liberali, si invitano i soggetti "erogatori" e "beneficiario", per quanto di rispettiva competenza, a seguire la procedura di seguito indicata.

- **Il soggetto beneficiario** presenta alla Soprintendenza la richiesta di autorizzazione ai lavori (ai sensi dell'art. 21 co. 4 del D.Lgs. 42/2004) e il relativo preventivo di spesa recante esplicito riferimento al contributo dell'erogazione (indicazione delle attività finanziate con l'erogazione), per l'approvazione e il visto di competenza. Contestualmente presenta la bozza della convenzione che intende stipulare con i soggetti erogatori.

Il soggetto beneficiario comunica alla Soprintendenza le erogazioni liberali ricevute entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono state erogate, unitamente alle relative convenzioni stipulate.

Al termine dei lavori il medesimo soggetto presenta alla Soprintendenza una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (che si allega a titolo esemplificativo) ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi cui i benefici fiscali si riferiscono. Si precisa che l'erogazione liberale può dar luogo alla detrazione prevista per legge (art. 15 e 147 T.U.I.R. - D. Lgs. n. 344/2003) allorché riguardi "opere di carattere restaurativo ad esclusione degli interventi di riuso e di adeguamento funzionale" ... a meno che "tali interventi non risultino indispensabili al fine di mantenere al bene l'originaria e tradizionale destinazione d'uso" (parere n. 5896 del 30/03/2004 dell'Ufficio Legislativo).

- **La Soprintendenza**, avendo già autorizzato i lavori, approva il preventivo di spesa inviandolo vistato al soggetto beneficiario dell'erogazione. L'invio del preventivo di spesa vistato dalla Soprintendenza costituisce autorizzazione alla richiesta di detrazione fiscale.

A lavori conclusi la Soprintendenza esegue controlli a campione ai fini della verifica della correttezza di quanto dichiarato.

- **Il soggetto erogatore** sottoscrive la convenzione con il soggetto beneficiario, dalla quale si evinca: la denominazione e la natura giuridica del beneficiario, l'importo dell'erogazione effettuata nel periodo d'imposta per il quale si richiede lo sgravio, la denominazione e la descrizione dell'immobile nonché la destinazione d'uso e una breve descrizione dell'intervento con i tempi presumibili di realizzazione.

Per le imprese non è prevista sottoscrizione di apposita convenzione.

Nel ribadire che il preventivo di spesa vistato dalla Soprintendenza, unitamente alla convenzione nei casi previsti, costituisce autorizzazione alla richiesta di detrazione fiscale, lo stesso dovrà essere trasmesso al soggetto erogatore a cura del soggetto beneficiario.